



Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO

SEZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA

DI REGGIO CALABRIA

DELL' ALBO DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Approvato con Delibera di Consiglio Metropolitano n.113/2022 del 15/11/2022

REGOLAMENTO

SEZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA DELL'ALBO DELLE COOPERATIVE SOCIALI

INDICE

<i>Art.</i>	<i>1</i>	<i>Finalità</i>	<i>Pag. 03</i>
<i>Art.</i>	<i>2</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Pag. 03</i>
<i>Art.</i>	<i>3</i>	<i>Cooperative sociali – definizione</i>	<i>Pag. 04</i>
<i>Art.</i>	<i>4</i>	<i>Sezione della Città Metropolitana</i>	<i>Pag. 05</i>
<i>Art.</i>	<i>5</i>	<i>Requisiti per l'iscrizione all'Albo</i>	<i>Pag. 06</i>
<i>Art.</i>	<i>6</i>	<i>Iscrizione</i>	<i>Pag. 06</i>
<i>Art.</i>	<i>7</i>	<i>Cooperative iscritte all'Albo Regionale</i>	<i>Pag. 08</i>
<i>Art.</i>	<i>8</i>	<i>Termini istruttori</i>	<i>Pag. 09</i>
<i>Art.</i>	<i>9</i>	<i>Obblighi degli iscritti all'Albo</i>	<i>Pag. 09</i>
<i>Art.</i>	<i>10</i>	<i>Revisione dell'Albo</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art.</i>	<i>11</i>	<i>Cancellazione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art.</i>	<i>12</i>	<i>Disposizioni transitorie e finali</i>	<i>Pag. 11</i>

Art.1

FINALITÀ

Il D.Lgs. N°117/17 e s.m.i. “Codice del Terzo settore 2021”, in particolare all’art. 40 stabilisce che “Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla L. 8/11/1991 n° 381 e ss.mm.ii.”.

La legge n°381/91 “Disciplina delle Cooperative sociali” prevede all’art.9 che le Regioni istituiscano l’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

La Regione Calabria in attuazione della L.381/91 istituisce l’Albo regionale delle cooperative sociali con legge regionale n°5/2000, successivamente abrogata dalla legge regionale n° 28 del 17 agosto 2009 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

La Regione Calabria, con la legge regionale n°34/2002, ai fini del decentramento amministrativo, ha individuato, per ogni materia, le attività ed i procedimenti di competenza della Regione e quelle di competenza di Province e Comuni.

La legge regionale n°34/2002, in riferimento all’Albo regionale delle cooperative sociali, prevede all’art.130, lett. t), tra le competenze della Regione *“la tenuta e la pubblicazione dell’albo regionale delle cooperative sociali, quali aggregazioni delle sezioni provinciali degli stessi”*, mentre, all’art.131, lettera n), prevede, quale competenza delle Province, *“l’istituzione della sezione provinciale dell’albo delle cooperative sociali, l’iscrizione e la cancellazione dall’albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla norma”*;

La legge n° 56/2014, art.1, comma 16, ha stabilito che dal 2 febbraio 2017 la Città Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

La legge regionale n° 14 del 25 giugno 2015, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della Legge 7 aprile 2015 n.56”, stabiliva che la Regione Calabria riassumeva nell’ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della L.34/2002.

La legge regionale n° 14 del 29 giugno 2016, recante “Primi interventi per favorire la costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria”, pubblicata sul BURC n° 71 del 29.06.2016, all’art.1, assegna temporaneamente alla Città Metropolitana di Reggio Calabria le funzioni già esercitate dalla ex Provincia di Reggio Calabria, nelle more dell’approvazione di una legge regionale di riordino.

Art.2

OGGETTO

Il presente Regolamento definisce le regole attuative in merito alle modalità di iscrizione, permanenza e di cancellazione alla Sezione della Città Metropolitana di Reggio Calabria dell’Albo delle Cooperative Sociali, individua inoltre, gli adempimenti amministrativi e le procedure per la tenuta e la gestione della suddetta Sezione.

Art.3 COOPERATIVE SOCIALI – DEFINIZIONE

Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini" ai sensi dell'art.1 della legge n° 381/91 e sono definite dall'art.2 della legge regionale n°28/2009 imprese sociali senza fine di lucro che perseguono le finalità previste dalla norma attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di formazione, di cui alla lettera a), dell'articolo 1, comma 1 della legge n° 381 del 8 novembre 1991, disciplinati anche da leggi, regolamenti, piani e programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali;
- b) la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera b) dell'articolo 1, comma 1 della legge n°381 del 8 novembre 1991.

La legge regionale n°28/2009 all'art.2, comma 2 e 3, prevede inoltre:

2. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative di cui all'articolo 8 della legge n. 381/1991.

3. Le attività di cui alla lettera b), del comma 1, della richiamata legge devono essere svolte nei seguenti campi:

- a) agricoltura e pesca, agriturismo, industria agro-alimentare;
- b) industria;
- c) artigianato;
- d) ambiente, salvaguardia del territorio e beni culturali;
- e) commercio;
- f) turismo;
- g) servizi;
- h) innovazione tecnologica ed energia;
- i) attività integrate di due o più dei settori precedenti;
- l) altri settori che perseguono, comunque, le finalità di cui ai comma 1, lettera b).

Ai fini della individuazione delle categorie di soci e dell'individuazione delle persone svantaggiate, si fa rinvio a quanto previsto dalla L. n° 381/91 e dalla L.R. n° 28/09 che si intendono integralmente richiamate.

Le persone svantaggiate indicate dalla L. n°381/91, art. 1, comma 1, lettera b) devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa ed essere socie della Cooperativa stessa, salvi i casi di accertata e documentata incompatibilità dello status di socio con il loro status soggettivo.

Art. 4
SEZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA

La Sezione della Città Metropolitana di Reggio Calabria dell'Albo delle Cooperative Sociali costituisce una Sezione da aggregare all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, come previsto dalla legge regionale n° 28/09, art. 6, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Regione Calabria.

La Sezione è tenuta presso il Settore competente per le Politiche Sociali della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è articolato in tre sezioni distinte, come previsto dalla legge regionale n° 28/09, art. 6, comma 3, di seguito indicate:

- a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi;
- b) Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- c) Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi, costituiti come società cooperativa, la cui base sociale è formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. Singole cooperative sociali si possono iscrivere sia alla sezione A che alla sezione B, fatte salve le condizioni stabilite dalle leggi e dalle direttive nazionali in materia ai sensi dell'art.6, comma 3, lettera c), della legge regionale n°28/2009 e ss.mm.ii..

Le singole cooperative sociali che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, possono chiedere l'iscrizione sia alla Sezione A che alla Sezione B, fatte salve le condizioni stabilite dalle leggi e dalle direttive nazionali e regionali in materia. Tali Cooperative sono iscritte nella apposita Sezione AB dell'Albo Metropolitan.

Il Settore competente per le Politiche Sociali della Città Metropolitana di Reggio Calabria, redige annualmente, entro il mese di Gennaio l'elenco delle cooperative iscritte nell'anno precedente alla Sezione della Città Metropolitana di Reggio Calabria dell'Albo delle Cooperative Sociali.

La suddetta Sezione aggiornata è pubblicata all'Albo on line della Città Metropolitana e viene trasmessa alla Regione Calabria per l'aggregazione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, istituito ai sensi della legge regionale n° 28/09.

La Sezione della Città Metropolitana di Reggio Calabria dell'Albo delle Cooperative Sociali, strutturata secondo la suddivisione per sezioni, riporta i seguenti dati essenziali:

- a) Numero progressivo di iscrizione;
- b) Denominazione della Cooperativa Sociale;
- c) Sede legale ed eventuale altre sedi;
- d) Provvedimento di iscrizione o cancellazione.

L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per la stipula di convenzioni fra le cooperative, i consorzi e gli enti pubblici che operano in ambito regionale ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n° 28/09 e ss.mm.ii..

Art. 5
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Per l'iscrizione alla Sezione della Città Metropolitana di Reggio Calabria dell'Albo delle Cooperative Sociali le cooperative sociali ed i consorzi devono avere i seguenti requisiti:

- a) autonomia organizzativa e imprenditoriale risultante dalla consistenza patrimoniale della Cooperativa e dalle attrezzature a disposizione, in relazione all'attività da svolgere;
- b) avere sede legale nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- c) rispettare la normativa nazionale e regionale vigente in materia di organizzazione e di funzionamento di servizi socio-assistenziali ed educativi, con particolare riferimento alle modalità di intervento, alla tipologia dei servizi, agli standard, ai parametri di personale da utilizzare;
- d) Certificato di iscrizione all'Albo nazionale di cui al D.M. 23/06/04 e ss.mm.ii. tenuto presso le Camere di Commercio;
- e) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Le Cooperative Sociali che svolgono attività agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come previsto dalla normativa vigente, devono possedere inoltre i seguenti requisiti:

- a) presenza di lavoratori idonei, per numero e professionalità, a garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate;
- b) inserimento di persone svantaggiate come previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge n°381/91 e ss.mm.ii.;

L'iscrizione all'Albo Metropolitanò è in ogni caso subordinata alla regolare applicazione ai lavoratori e ai soci lavoratori della normativa contrattuale vigente in tema di lavoro, nonché al rispetto da quanto previsto dalla L.R. n°28/09 art. 5 e dalla L. n° 381/91 art. 2, ss.mm.ii..

I Consorzi di Cooperative, come previsto dalla normativa vigente, devono possedere inoltre il seguente requisito:

- a) essere costituiti come società cooperativa la cui base sociale è formata in misura non inferiore al settanta per cento da Cooperative Sociali. Singole cooperative sociali si possono iscrivere sia alla sezione A che alla sezione B fatte salve le condizioni stabilite dalle leggi e dalle direttive nazionali in materia.

Art. 6
ISCRIZIONE

I rappresentanti legali delle Cooperative Sociali e dei loro Consorzi, aventi sede legale sul territorio metropolitano devono presentare la domanda di iscrizione indirizzata al Settore competente per le Politiche Sociali della Città Metropolitana di Reggio Calabria, redatta su apposito modulo, reperibile nella sezione modulistica del sito istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) Fotocopia carta di identità del Rappresentante Legale;
- b) Copia conforme dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- c) Certificato di iscrizione nel Registro di cui al D.M. 23/06/04 presso il Ministero per le Attività Produttive;
- d) Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio in data non inferiore a tre mesi;
- e) Estratto del Libro dei soci alla data di presentazione della domanda;
- f) Copia del bilancio dell'esercizio finanziario precedente;
- g) Relazione sull'attività svolta;
- h) Dichiarazione del legale rappresentante che attesti la regolare assunzione di tutti i lavoratori, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di riferimento;
- i) Autocertificazione del legale rappresentante attestante l'impiego del personale con caratteristiche professionali idonee allo svolgimento nei settori di attività per le quali si chiede l'iscrizione;
- j) Autocertificazione del legale rappresentante da cui risulti che le cooperative non siano incorse in contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e in procedure di fallimento;
- k) Dichiarazione del legale rappresentante inerente gli ambiti specifici di attività della cooperativa e relativi servizi;
- l) Dichiarazione del legale rappresentante di consenso al trattamento dei dati sensibili, finalizzati alla gestione delle funzioni derivanti dalle competenze di questo Ente;
- m) Dichiarazione sostitutiva del Casellario Giudiziale;
- n) Dichiarazione sostitutiva antimafia resa ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 159/11 e ss.mm.ii.
- o) Elenco dei soci, dei soci volontari, dei soci sovventori, degli amministratori, delle eventuali altre categorie di soci;

Inoltre, nello specifico, a seconda della Sezione in cui si chiede l'iscrizione, occorre presentare la seguente ulteriore documentazione:

Per le cooperative della Sezione A:

- 1) *curriculum* formativo e lavorativo dei soci lavoratori, del personale utilizzato nei servizi sociosanitari ed educativi, con indicazione dei titoli di studio ed attestati professionali;
- 2) relazione concernente:
 - modalità organizzativa delle attività svolte nell'anno precedente con indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito di cui all'art. 7 comma 1, lettera a) della L.R. n° 28/09;
 - tipologia di attività svolta nell'ultimo anno nonché quelle in programma con indicazione di ogni utile elemento per valutare la sussistenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. n° 28/09.

Per le Cooperative ancora inattive, come disposto dall'art. 8, comma 6, della L.R. n° 28/09, l'autocertificazione inerente gli ambiti specifici di attività della cooperativa e relativi servizi, e i su citati documenti sono sostituiti da un dettagliato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale che intende utilizzare. Devono tuttavia essere comunque allegati alla domanda di iscrizione i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui alla L.R. n°28/09, art.7, comma 2, lettera b).

Per le cooperative della Sezione B:

1) autocertificazione del Legale Rappresentante attestante:

- che il numero delle persone svantaggiate inserite nel lavoro costituisce almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa;
- il possesso, presso la sede della cooperativa, di certificazione rilasciata da una pubblica amministrazione attestante, per ogni soggetto inserito, la situazione di svantaggio e il periodo presunto di durata di tale situazione, come previsto dall'art. 8 comma. 7 della legge regionale n° 28/09;

2) relazione concernente:

- la tipologia delle attività svolte e di quelle in programma, modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate, in conformità a quanto previsto dai piani di inserimento
- l'indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate con riferimento all'art. 4, della L. n° 381/91 e dall'art. 8, comma 7 della legge regionale n°28/09.

Per i Consorzi della Sezione C la domanda deve essere corredata oltre a quanto già richiesto nel presente articolo, anche da una dichiarazione del Legale Rappresentante dalla quale risulti:

- il possesso del requisito previsto dall'art. 8, della L. n°381/91 e ss.mm.ii.;
- l'iscrizione alla Camera di Commercio di tutte le Cooperative Sociali facenti parte del Consorzio;

Art. 7

COOPERATIVE ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE

Su richiesta del Legale Rappresentante, o a seguito di comunicazione d'ufficio da parte della Regione Calabria, sono altresì iscritte alla Sezione della Città Metropolitana di Reggio Calabria dell'Albo delle Cooperative Sociali, le cooperative ed i consorzi con sede legale sul territorio metropolitano di Reggio Calabria e che svolgono attività lavorative prevalentemente nel territorio metropolitano, che abbiano chiesto e ottenuto dalla Regione Calabria l'iscrizione all'Albo Regionale, ai sensi della legge regionale n° 28/09 e ss.mm.ii..

Art. 8

TERMINI ISTRUTTORI

L'iscrizione alla Sezione della Città Metropolitana di Reggio Calabria dell'Albo delle Cooperative Sociali è disposta con determinazione dirigenziale del Settore competente per le Politiche Sociali, entro 90 (novanta) giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo della Città Metropolitana. Il termine è sospeso qualora sia necessaria l'integrazione di documenti e riprende a decorrere dalla data della ricezione degli stessi.

Art. 9

OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO

Così come previsto dall'art.9, comma 1, legge regionale n° 28/09, le Cooperative Sociali ed i Consorzi iscritti all'Albo Regionale sono tenuti a trasmettere ai competenti Uffici della Regione e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, entro 30 giorni dall'approvazione:

- a) eventuali variazioni dello statuto se intervenute;
- b) il bilancio annuale;
- c) la relazione degli amministratori che contenga una nota informativa relativa all'attività svolta, alla composizione ed alla variazione della base sociale ed al rapporto tra numero di soci ed altri dipendenti e collaboratori;
- d) copia del verbale dell'ispezione ordinaria.

Inoltre le Cooperative Sociali e i Consorzi iscritti alla Sezione della Città Metropolitana di Reggio Calabria dell'Albo delle Cooperative Sociali comunicano al Settore competente per le Politiche Sociali della Città Metropolitana di Reggio Calabria il verificarsi delle seguenti eventuali situazioni:

- e) entro trenta giorni, la messa in liquidazione e lo scioglimento di Cooperative Sociali e di Consorzi;
- f) entro trenta giorni il venir meno del requisito di cui al comma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n.381;
- g) ogni variazione intervenuta nell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Le Cooperative Sociali iscritte nella Sezione B, della Sezione della Città Metropolitana di Reggio Calabria dell'Albo delle Cooperative Sociali, devono presentare, all'inizio di ogni anno l'autocertificazione che attesti che non sono intervenute variazioni di cui all'art. 8, comma 7, lettera a) della legge regionale n° 28/09 ss.mm.ii..

Art. 10

REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di accertare la permanenza dei requisiti per i quali è stata disposta l'iscrizione, le cooperative sociali ed i consorzi, entro il 30 Giugno di ogni anno sono tenuti ad inviare la documentazione richiesta di cui all'art. 9, del presente Regolamento, al Settore competente per le Politiche Sociali della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

In qualsiasi momento, gli Uffici del Settore competente per le Politiche Sociali hanno la facoltà di verificare il permanere dei requisiti delle cooperative sociali e dei consorzi di cui è disposta l'iscrizione alla Sezione della Città Metropolitana di Reggio Calabria dell'Albo delle Cooperative Sociali.

Art. 11

CANCELLAZIONE

È disposta la cancellazione dalla Sezione della Città Metropolitana di Reggio Calabria dell'Albo delle Cooperative Sociali con determinazione dirigenziale nei casi previsti dall'art. 10, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) della legge regionale n° 28/09 e ss.mm.ii..

Nello specifico, l'articolo su richiamato prevede che è disposta la cancellazione:

- a) quando, venuto meno anche uno dei requisiti necessari all'iscrizione, la cooperativa sociale o consorzio, diffidati a regolarizzare, non ottemperano agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
- b) quando la cooperativa sociale e/o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dall'iscrizione all'albo di cui al D.M. 23/06/2004, tenuto presso le Camere di Commercio, o, comunque, non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività;
- c) quando non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l'ispezione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 381/91;
- d) quando, nelle cooperative sociali di cui all'articolo 2 comma 2, lettera a), la percentuale di persone svantaggiate scende al di sotto del limite previsto dall'articolo 4 comma 2, della Legge 381/91, per un periodo superiore a dodici mesi;
- e) quando il numero dei soci volontari supera il limite del 50 per cento;
- f) quando è stato accertato dagli organi competenti l'utilizzo da parte della cooperativa di lavoro nero ed irregolare.

Il provvedimento di cancellazione è pubblicato all'Albo on-line della Città Metropolitana ed è comunicato entro trenta giorni con pec e/o raccomandata A/R alla cooperativa o consorzio ed alla Regione Calabria.

Avverso il provvedimento di cancellazione dalla Sezione della Città Metropolitana di Reggio Calabria dell'Albo delle Cooperative Sociali è ammesso il ricorso in opposizione entro 30 (trenta) giorni ovvero giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica/pubblicazione, ovvero nei termini di 120 (centoventi) giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 12

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento abroga il precedente regolamento in materia ed entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Metropolitan di Reggio Calabria.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

